




tax  
news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81  
00144 Roma  
Tel. +39 06 591.74.69  
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2  
20145 Milano  
Tel. +39 02 480.12.534  
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10  
50132 Firenze  
Tel. +39 055 234.79.02  
Fax +39 055 234.79.09

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

*We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.*

## **Oggetto: proroga straordinaria dei versamenti – assetto definitivo**

Facendo seguito alle precedenti Taxnews predisposte sulla base della bozza di Decreto Cura Italia, a partire dalla presente Taxnews commenteremo il testo definitivo del Decreto (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) reso disponibile soltanto ieri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, stesso giorno della sua entrata in vigore. In particolare, diamo conto del quadro completo e (per ora) definitivo delle proroghe dei versamenti fiscali, di cui alla nostra precedente Taxnews n. 6/2020.

### **1. Proroga dei versamenti al 31 maggio 2020 per taluni contribuenti**

La proroga al 31 maggio interessa due categorie di soggetti: a) i contribuenti che esercitano talune attività maggiormente colpite dai provvedimenti anti Covid-19 e b) le imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 inferiori a 2 milioni di euro. Vi è poi la proroga inizialmente prevista per la “zona rossa” del Paese istituita dal DPCM 1° marzo 2020.

#### **1.1 Proroga dei versamenti al 31 maggio 2020 per specifiche attività svolte e relativi codici ATECO**

Per i contribuenti che esercitano le attività indicate nell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 e nell’art. 61, comma 2, lettere da a) a r) del Decreto Cura Italia (più innanzi riportate), i **versamenti in scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 sono prorogati al 31 maggio 2020,**

senza applicazione di sanzioni e interessi. I versamenti si potranno effettuare in un’unica soluzione, oppure, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. E’ stato precisato che in ogni caso non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Si evidenzia che, pertanto, i versamenti delle altre tipologie di ritenute alla fonte non sono stati prorogati.

**La proroga interessa i versamenti dell’IVA** in scadenza nel mese di **marzo**, delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta sui redditi di **lavoro dipendente** e assimilati (di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), dei **contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

Le **attività interessate dalla predetta proroga dei versamenti**, oltre alle imprese turistico-ricettive, agenzia di viaggio e turismo e tour operator sono quelle svolte dai **seguenti** soggetti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale

cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

**Una proroga più estesa è stata prevista per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, e le associazioni e società sportive sia professionistiche che dilettantistiche.** Per questi soggetti i versamenti sospesi sono quelli in scadenza fino al 31 maggio 2020 e la scadenza di tali versamenti è fissata al **30 giugno 2020**, con le medesime modalità degli altri soggetti.

Al fine di agevolare i contribuenti, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 12 del 18 marzo 2020 **ha elencato i codici attività ATECO che sono interessati dalla proroga dei versamenti al 31 maggio 2020** (Allegato 1, alla presente Taxnews).

### **1.2 Proroga dei versamenti al 31 maggio per imprese e professionisti fino a due milioni di euro di fatturato**

Per le imprese e i professionisti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente (2019), è stata confermata la **proroga al 31 maggio** per i versamenti in autoliquidazione limitatamente a quelli che **scadono tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020**, dei seguenti tributi: a) IVA, b) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro **dipendente** e assimilati, c) trattenute relative alle **addizionali regionale e comunale**, d) dei **contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

La predetta proroga, ma limitatamente all'IVA, per le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province

di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

### **1.3 Proroga dei versamenti al 31 maggio per i soggetti nei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020**

Per i soggetti (privati persone fisiche e soggetti diversi dai privati persone fisiche), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 (che ha istituito la "zona rossa"), il Decreto ha confermato la sospensione (inizialmente senza una scadenza) dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (tutti) **scadenti tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, specificando che tali versamenti dovranno essere effettuati **entro il 31 maggio 2020**, in un'unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di maggio 2020; anche in questo caso senza sanzioni e interessi.

I comuni interessati sono Vò nella Regione Veneto e i seguenti comuni della Regione Lombardia: Bertinico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.

### **2. Proroga dei versamenti al 20 marzo 2020**

Con la versione definitiva del

Decreto, è stata **confermata la proroga al 20 marzo 2020**, come da nostra precedente Taxnews, dei versamenti fiscali e contributivi (tutti i tributi) per le imprese ed i professionisti che nel precedente periodo d'imposta (2019) hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro e che non sono inclusi nella lista di specifiche attività che beneficiano della proroga sopra riportata al 31 maggio 2020. I versamenti interessati dalla proroga sono quelli in scadenza il 16 marzo 2020. La proroga in questione interessa anche i soggetti non IVA per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

### **3. Proroga al 30 giugno 2020 degli altri adempimenti tributari diversi dai versamenti**

Per effetto del Decreto, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, sono **sospesi tutti gli altri adempimenti, diversi dai versamenti**, dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, **che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**. Tali adempimenti potranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni. Restano fermi i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Pertanto si evidenzia che la scadenza delle Certificazioni Uniche è rimasta invariata al 31 marzo 2020.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)